

3) In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se, in tali condizioni, l'obbligo di fornitori o distributori di prodotti connessi all'energia soggetti ad etichettatura di fare riferimento nel loro materiale pubblicitario alla classe di efficienza energetica e alla gamma delle classi di efficienza sia completamente sospeso, fino all'entrata in vigore dei nuovi atti delegati.

(¹) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU 2017, L 198, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Satversmes tiesa (Lettonia) il 12 dicembre 2022 — 1Dream OÜ, DS, DL, VS, JG / Latvijas Republikas Saeima

(Causa C-767/22)

(2023/C 94/25)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Satversmes tiesa

Parti

Ricorrenti dinanzi alla Corte costituzionale: 1Dream OÜ, DS, DL, VS, JG

Resistente: Latvijas Republikas Saeima

Questioni pregiudiziali

- 1) Se rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/42 (¹), in particolare del suo articolo 4, e della decisione quadro 2005/212 (²), in particolare del suo articolo 2, una normativa nazionale in base alla quale un giudice nazionale decide sulla confisca dei proventi da reato in un procedimento separato vertente sui beni acquisiti illecitamente, che viene separato dal procedimento penale principale prima che sia stata accertata la commissione di un reato e che una persona sia stata dichiarata colpevole dello stesso, e che prevede anche la confisca sulla base di documentazione estratta dal fascicolo d'indagine del procedimento penale.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la normativa sull'accesso alla documentazione relativa all'indagine nel procedimento vertente sui beni acquisiti illecitamente debba essere considerata conforme al diritto a un equo processo sancito dall'articolo 47 della Carta e dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42.
- 3) Se il principio del primato del diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che osta a che la Corte costituzionale di uno Stato membro, investita di un ricorso costituzionale proposto avverso una normativa nazionale dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione, dichiari che è applicabile il principio della certezza del diritto e che gli effetti giuridici di detta normativa si mantengono per il periodo in cui essa era in vigore.

(¹) Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU 2014, L 127, pag. 39)

(²) Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU 2005, L 68, pag. 49).

Ricorso proposto il 16 dicembre 2022 — Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-768/22)

(2023/C 94/26)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, P. Caro de Sousa, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica portoghese, mantenendo in vigore l'articolo 2 della legge n. 25/2018, del 14 giugno, che aggiunge il paragrafo 7 all'articolo 25 della legge 31/2009, del 3 luglio, come modificata dalla legge n. 40/2015, e che prevede quanto segue: «I titolari di una laurea in ingegneria civile di cui all'allegato VI alla direttiva 2005/36/CE⁽¹⁾, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, con una formazione universitaria iniziata negli anni accademici ivi indicati, e che dimostrino, ai sensi delle disposizioni del decreto n. 73/73, del 28 febbraio, di aver sottoscritto, tra il 1° novembre 2009 e il 1° novembre 2017, un progetto architettonico approvato dal Comune, possono redigere i progetti specificamente previsti da tale decreto, alle condizioni ivi stabilite e nel rispetto del regime giuridico vigente per tale attività, pur dovendo adempiere i doveri imposti dalla presente legge ed essendo soggetti, se del caso, al relativo accertamento ad opera delle autorità amministrative competenti», è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 49, paragrafo 1, dell'allegato VI e dell'articolo 59, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE, nonché degli articoli 45, 49 e 56 TFUE.
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Gli ingegneri i cui diplomi sono elencati nell'allegato VI alla direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, hanno acquisito i diritti per realizzare progetti architettonici in tutta l'Unione europea (in prosieguo: i «diritti acquisiti»). Agli ingegneri sono riconosciuti i diritti acquisiti solo se la loro formazione universitaria si è conclusa entro l'anno accademico indicato nell'allegato VI alla direttiva.

Nel 2018 la Repubblica portoghese ha adottato una normativa (legge n. 25/2018 del 14 giugno 2018) che ha notevolmente limitato i diritti acquisiti da tali ingegneri, l'accesso alla professione di architetto e la libera circolazione delle persone. In particolare, l'articolo 2 di tale legge:

- a. limita i diritti acquisiti agli ingegneri civili con una formazione universitaria iniziata negli anni accademici indicati nella direttiva, escludendo dunque dalla possibilità di esercitare i diritti acquisiti tutti gli ingegneri civili formati negli anni accademici precedenti; e
- b. richiede, in modo discriminatorio e senza alcun fondamento nella direttiva, che, per realizzare un progetto architettonico, un ingegnere civile debba aver sottoscritto, tra il 1° novembre 2009 e il 1° novembre 2017, un progetto architettonico approvato dal Comune. Tale requisito è particolarmente difficile da soddisfare, in quanto a partire dal 2015 le autorità portoghesi hanno sistematicamente respinto i progetti architettonici presentati da ingegneri che beneficiano di diritti acquisiti ai sensi della direttiva 2005/36/CE.

Il 24 gennaio 2019 la Commissione ha inviato una lettera di diffida alla Repubblica portoghese. Successivamente, il 29 febbraio 2020 è stato inviato alla Repubblica portoghese un parere motivato, al quale quest'ultima non ha risposto.

⁽¹⁾ GU 2005, L 255, pag. 22

Impugnazione proposta il 23 dicembre 2022 dal sig. Trebor Robert Bilkiewicz avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2022, causa T-273/21, The Bazooka Companies / EUIPO

(Causa C-783/22 P)

(2023/C 94/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Trebor Robert Bilkiewicz (rappresentante: P. Ratnicki-Kiczka, adwokat)